

Le pillole di **FIPE**

Notizie, commenti, istruzioni ed altro

Direttore responsabile: Edi Sommariva

Numero 02- 2011

DETAZZAZIONE 2011 in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali



Area Lavoro



a cura di :
Area Lavoro
Silvio Moretti

con la collaborazione di Andrea Stoccoro



DETAZZAZIONE

Per i lavoratori dipendenti del settore privato è stata introdotta nel 2008, un'agevolazione fiscale consistente in una tassazione ridotta delle somme percepite correlate ad incrementi di produttività, qualità del lavoro e redditività. **L'obiettivo della tassazione agevolata è duplice: incrementare la produttività del lavoro e accrescere il potere di acquisto delle famiglie.** L'imposta sostitutiva deve essere applicata dal datore di lavoro (sostituto di imposta).

NORMATIVA

Il regime di tassazione agevolata, introdotto per il secondo semestre del 2008, è stato prorogato, con alcune modificazioni, per gli anni 2009 (art. 5 D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009), 2010 (art. 2, commi 156,157, L. n. 191/2009) e **per il 2011** dall'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 combinato con l'art. 1, comma 47, L. n. 220 del 2010 (cd *legge di stabilità*).

SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione è riservata ai **titolari di reddito di lavoro dipendente.**

Esclusione titolari di reddito di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente (amministratori di società e collaboratori a progetto)

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Imposta agevolata del **10%**

LE SOMME AGEVOLATE

È possibile applicare l'imposta sostitutiva alle somme (così come per gli anni 2008 – 2010) che sono correlate ad incrementi di:

- produttività;
- qualità del lavoro;
- redditività;
- innovazione;
- efficienza organizzativa;
- risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa;
- ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

limiti L'aliquota fiscale ridotta pari al 10% nel 2011 si applica alle retribuzioni premiali corrisposte ai lavoratori che nel 2010 non hanno superato i **40.000** euro lordi (nel 2009 e 2010 tale limite era di 35.000 euro), nel limite di **6.000** euro lordi.

ACCORDI O CONTRATTI COLLETTIVI - novità 2011 -

Novità

La concessione dell'imposta agevolata è subordinata, **per il 2011**, alla circostanza che la retribuzione premiale, sia erogata in attuazione di **accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali** anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia.

la forma dell'accordo

Gli accordi non devono necessariamente essere scritti **anche se la forma scritta resta la modalità più opportuna per la stipula dell'accordo ai fini di una eventuale prova.**

Un accordo, per essere valido al fine dell'applicazione dell'aliquota sostitutiva, anche se non viene redatto per iscritto, deve essere sempre raggiunto con le organizzazioni sindacali.

Gli accordi possono ripetere clausole presenti nel CCNL.

Le pillole di **FIPE**

esclusioni Sono esclusi dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di **accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro** ovvero di **accordi individuali** tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

ISTITUTI DETASSABILI

A titolo esemplificativo i principali istituti che possono dare luogo alla applicazione dell'imposta sostitutiva, in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, competitività e redditività, sono:

- ☛ **straordinario** (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- ☛ **lavoro a tempo parziale**: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- ☛ **lavoro notturno**: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
- ☛ **lavoro festivo**: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
- ☛ **indennità di turno o maggiorazioni retributive per lavoro normalmente prestato articolato su turni**: sono detassabili a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.

Inoltre, può essere detassata ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale.

APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA FISCALE - CUD -

Per l'applicazione dell'aliquota fiscale ridotta è sufficiente che il datore di lavoro dichiari nel **CUD**, che :

- a) le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- b) esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.

Il lavoratore può decidere di rinunciare all'agevolazione prevista dal regime sostitutivo. Infatti, potrebbe essere meno conveniente di quello ordinario, in presenza, ad esempio, di oneri deducibili o detraibili che andrebbero persi qualora si applicasse il regime di imposizione sostitutiva. **In tal caso deve informare per iscritto il proprio datore di lavoro.**

Ipotesi in cui il lavoratore	Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro
non ha percepito redditi nell'anno precedente	di non aver percepito alcun reddito
nel corso dell'anno cambia datore di lavoro	l'importo delle somme percepite già detassate dal precedente datore di lavoro
nell'anno precedente ha avuto più rapporti di lavoro	l'importo complessivo del reddito percepito

DECONTRIBUZIONE



Le somme detassabili, nel periodo dal **1° gennaio 2011** al **31 dicembre 2011**, secondo i criteri sopra riportati, beneficiano anche dello sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti che verranno definiti dal Governo.

NORMATIVA



- Articolo 1, comma 47, legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)
- Articolo 53, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Contratto di produttività
- Articolo 2, commi 156 e 157, legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
- Articolo 5, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Detassazione contratti di produttività
- Articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126 - Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

PRASSI AMMINISTRATIVE



- Circolare Agenzia delle entrate, Ministero del lavoro 14 febbraio 2011, n. 3/E
- Risoluzione Agenzia delle entrate 14 dicembre 2010, n. 130
- Circolare Agenzia delle entrate 27 settembre 2010, n. 48/E
- Circolare Agenzia delle entrate 27 settembre 2010, n. 47/E
- Risoluzione Agenzia delle entrate 17 agosto 2010, n. 83/E
- Risoluzione Agenzia delle entrate 22 luglio 2009, n. 190/E
- Risoluzione Agenzia delle entrate 25 novembre 2008, n. 451/E
- Circolare Agenzia delle entrate 22 ottobre 2008, n. 59/E
- Interpello 4 agosto 2008, n. 27 (Confindustria)
- Circolare Agenzia delle entrate 11 luglio 2008, n. 49/E
- Risoluzione Agenzia delle entrate 8 luglio 2008, n. 287/E

APPROFONDIMENTI



Corvino A., Tschöll J., *Salari e produttività nelle mani della contrattazione*, in Bollettino Speciale Adapt n. 7, 23 febbraio 2011 in www.adapt.it

IN SINTESI

in cosa consiste	a chi spetta	le somme agevolate	novità 2011	la condizione principale	per quale periodo	chi applica l'agevolazione
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
tassazione ridotta fino a 6.000 euro lordi (si applica un'imposta sostitutiva del 10%)	riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente	compensi per lavoro straordinario, lavoro a tempo parziale, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di turno, premi e altri incentivi collegati a incrementi di produttività	la concessione dell'imposta agevolata è subordinata alla circostanza che la retribuzione premiale, sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali	limite di reddito da lavoro dipendente percepito nel 2010: il lavoratore non deve aver superato i 40.000 euro	dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011	sostituito d'imposta (datore di lavoro)

GUIDA AL RAPPORTO DI LAVORO NEI PUBBLICI ESERCIZI – 3° EDIZIONE



La guida rappresenta un sussidio pratico per tutte le fasi dello svolgimento del rapporto di lavoro, riepilogando i principali adempimenti cui si trova di fronte l'impresa nella gestione del personale. Questo strumento consente anche alle imprese di più piccole dimensioni di attuare una corretta ed oculata gestione, utilizzando tutte le opportunità che il rinnovato Contratto di Lavoro può offrire.

La guida fornisce utili indicazioni in merito:

- alle più diffuse tipologie contrattuali utilizzabili nel settore del Turismo;
- orario di lavoro;
- assistenza sanitaria integrativa;
- retribuzione e aliquote contributive;
- secondo livello di contrattazione che si svilupperà a partire dal 1 gennaio 2011.

La guida verrà diffusa al prezzo di **10 €** a copia IVA inclusa (spese di spedizione a carico destinatario).

Alla pagina www.fipe.it/fipe/guidaccnl è attiva una sezione dedicata agli aggiornamenti e alle domande più frequenti.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare info@fipe.it

Le pillole di **F.I.P.E.**